

CONDIZIONI GENERALI DI SPEDIZIONE

1. Premessa

- 1.1. Salvo diverso accordo scritto tra le parti, le presenti Condizioni Generali disciplinano i diritti e gli obblighi derivanti dai rapporti contrattuali di cui è parte lo Spedizionario e da atti o fatti posti in essere da impiegati, agenti ed incaricati dello Spedizionario.
- 1.2. Le presenti Condizioni Generali inoltre definiscono, nella misura e con le modalità ivi previste, la responsabilità dello Spedizionario.
- 1.3. Le presenti Condizioni Generali sono pubblicate in formato digitale sul sito internet dello Spedizionario, come di volta in volta accessibile, sono depositate presso la Camera di Commercio di Milano e possono essere stampate sui documenti utilizzati dallo Spedizionario nello svolgimento delle sue attività.
- 1.4. In caso di contrasto tra le presenti Condizioni Generali e le condizioni generali o qualsiasi contratto, offerta, ordine o altro documento del Mandante o di altre parti con cui lo Spedizionario stipuli contratti nell'ambito delle proprie attività, prevalgono le presenti Condizioni Generali, salvo quanto diverso accordo stipulato per iscritto dallo Spedizionario.
- 1.5. Le presenti Condizioni Generali superano e sostituiscono qualsiasi prassi o legge applicabile, fatto salvo quanto stabilito da leggi inderogabili.

2. Definizioni

- 2.1. Nelle presenti Condizioni Generali, i seguenti termini hanno il significato qui di seguito specificato:
 - a) “*Spedizionario*”: il soggetto che riceve il mandato di spedizione per la stipulazione di uno o più contratti di trasporto e – per effetto di apposito accordo scritto – il compimento di una o più operazioni accessorie;
 - b) “*Spedizionario-vettore*”: lo Spedizionario che materialmente esegue, in tutto o in parte, il trasporto o – per effetto di apposito accordo scritto – assume in modo espresso nei confronti del Mandante l'obbligo di eseguire il trasporto;
 - c) “*Mandante*”: il soggetto che conferisce allo Spedizionario il mandato di spedizione per la stipulazione del contratto di trasporto e – per effetto di apposito accordo scritto – per il compimento di una o più operazioni accessorie;
 - d) “*Mittente*”: il soggetto che risulta mittente o caricatore nell'ambito del contratto di trasporto stipulato dallo Spedizionario;
 - e) “*Vettore*”: il soggetto che esegue materialmente o assume l'obbligo di esecuzione del trasporto.

Il termine “Spedizionario” si intende riferito anche allo “Spedizionario-vettore”, a meno che il contesto o la disposizione applicabile delle presenti Condizioni Generali non dispongano diversamente. Il termine “Spedizionario-vettore” si intende invece sempre riferito in modo specifico ed esclusivo alla definizione di cui alla lettera b) che precede.

3. Ambito di applicazione

- 3.1. Le presenti Condizioni Generali si applicano ai contratti di spedizione e tutti gli altri rapporti contrattuali di volta in volta stipulati dal Mandante con lo Spedizionario, nonché a tutte le azioni e i reclami, anche di natura extracontrattuale, che il Mandante possa di volta in volta vantare nei confronti dello Spedizionario.

4. Mandato di spedizione

- 4.1. Lo Spedizionario si impegna:

- i. con riguardo all'organizzazione di trasporti stradali nazionali, a stipulare in nome proprio e per conto del Mandante contratti di trasporto di merci su strada in forma scritta ai sensi del D. Lgs. 286/2005 e successive modifiche, con autotrasportatori regolarmente iscritti all'Albo Nazionale degli Autotrasportatori;
 - ii. con riguardo all'organizzazione di trasporti stradali internazionali, a stipulare in nome proprio e per conto del Mandante, contratti di trasporto di merci su strada, che saranno regolati dalla Convenzione di Ginevra del 1956 (CMR) se ed in quanto applicabile;
 - iii. con riguardo all'organizzazione di trasporti marittimi e aerei, a stipulare in nome proprio e per conto del Mandante contratti di trasporto marittimo ed aereo
 - iv. con riguardo ai trasporti multimodali(marittimi e stradali) a stipulare in nome proprio e per conto del Mandante i contratti di trasporto relativi alle tratte coinvolte
- 4.3 Lo Spedizioniere si impegna ad eseguire per conto del Mandante, su istruzione del Mandante, tutte le operazioni doganali accessorie ai trasporti oggetto del mandato di spedizione, tra cui possono rientrare operazioni doganali in importazione ed esportazione, operazioni doganali in procedura semplificata, operazioni di temporanea importazione ed esportazione, nonché la gestione pratiche per le sospensioni daziarie. A tale scopo, il Mandante accetta sin d'ora di nominare, su indicazione dello Spedizioniere, spedizionieri doganali abilitati ed autorizza, ai sensi dell'art. 1717 c.c., lo Spedizioniere a nominare, anche in nome e per conto del Mandante, spedizionieri doganali abilitati presso lo Spedizioniere per il compimento delle suddette operazioni innanzi alle competenti autorità doganali. Di regola, la spedizione in uno Stato di destinazione diverso dallo Stato di origine ovvero oltre zone franche o la spedizione che richiede la modifica di regimi di transito o transitori implica l'esecuzione da parte dello Spedizioniere delle relative operazioni doganali, dietro apposito corrispettivo.
- 4.4 Lo Spedizioniere si impegna ad eseguire tutte le operazioni accessorie che siano di volta in volta espressamente concordate con il Mandante per iscritto. Le operazioni accessorie possono includere la pianificazione, la ricezione, la raccolta, il controllo di qualità o quantità, il magazzinaggio, il deposito, la custodia, l'imballaggio, il caricamento, il trasporto, il monitoraggio, lo sdoganamento e ogni altro adempimento doganale, in relazione a merci o altri beni mobili, nonché qualsiasi altra attività accessoria alla spedizione in conformità alla normale prassi di settore. Salvo diverso accordo scritto tra le parti, con il mandato di spedizione lo Spedizioniere assume l'obbligo di eseguire solo ed esclusivamente le operazioni accessorie espressamente indicate nel mandato di spedizione o altrimenti specificamente accettate per iscritto dallo Spedizioniere.
- 4.2. Lo Spedizioniere può eseguire il mandato di spedizione o qualsiasi altra attività prevista dalle presenti Condizioni Generali direttamente od anche, in tutto o in parte, tramite suoi corrispondenti o terzi in genere, che potranno agire quali sostituti dello Spedizioniere. In tali casi, la sostituzione dello Spedizioniere viene espressamente autorizzata dal Mandante ai sensi e per gli effetti dell'art. 1717 c.c..
- 5. Trasporto**
- 5.1 Lo Spedizioniere non assume alcuna responsabilità per l'operato dei vettori e per nessun motivo ed in nessun caso è responsabile per la perdita o avaria della merce verificatasi durante il trasporto affidato ai vettori, anche ai sensi dell'art. 1693 cod. civ. o 1741 c.c.. Parimenti, lo Spedizioniere non risponde delle eventuali azioni legali che siano intraprese nei confronti del Mandante o del Mittente dai vettori o sub-vettori a titolo di pagamento dei corrispettivi dovuti per i trasporti ad essi affidati (ivi inclusi quelli

attinenti ai cd. "*costi minimi*" così come disciplinati dall'art. 83 bis D.L. 112/2008, come convertito in Legge 133/2008, come da ultimo modificato con D.L. 103/2010, convertito nella Legge 127/2010 modificato ancora di recente con D.L. 138/2011, convertito nella Legge 148/2011).

- 5.2 Salvo diverso accordo scritto o comunque salva diversa decisione dello Spedizioniere, lo Spedizioniere non agisce come Spedizioniere-vettore. Solo nel caso in cui lo Spedizioniere agisca come Spedizioniere-vettore, lo Spedizioniere assume l'obbligo di eseguire il trasporto in tutto o in parte, anche mediante emissione di propria lettera di vettura, polizza di carico marittima, aerea o multimodale; solo in tal caso, lo Spedizioniere è responsabile della perdita o dell'avaria occorsa alle merci durante la porzione di trasporto eseguita così come indicato all'art. [15] delle presenti Condizioni Generali, fatte salve le limitazioni di responsabilità applicabili e le cause di esonero della responsabilità vettoriale così come indicati all'art. 18 e 19 delle presenti Condizioni Generali.

6 Conferimento del mandato

- 6.1 Il Mandante è tenuto a far pervenire allo Spedizioniere in tempo utile, e comunque entro il termine richiesto dallo Spedizioniere, i documenti necessari per la presa in consegna e la spedizione della merce, unitamente alle relative istruzioni ed ai relativi documenti, anche in conformità a quanto indicato qui di seguito.
- 6.2 In difetto di istruzioni adeguate, lo Spedizioniere può operare secondo il proprio discernimento nell'interesse del Mandante.
- 6.3 Ove le modalità di trasporto lo richiedano, il Mandante dovrà assicurare che le merci siano state adeguatamente imballate.
- 6.4 Il Mandante deve specificare allo Spedizioniere la natura della merce, il numero, la quantità, la qualità dei colli, il peso lordo, il volume espresso in metri cubi, le misure massime di ingombro della merce, le dimensioni ed ogni altra indicazione utile per la regolare esecuzione del mandato stesso.
- 6.5 Lo Spedizioniere non è tenuto a pesare le merci se non a seguito di preciso ordine scritto del Mandante, salvo che la pesatura non sia resa obbligatoria dalle disposizioni vigenti.
- 6.6 Unitamente al mandato di spedizione, il Mandante deve far pervenire allo Spedizioniere tutti i documenti relativi alle merci e, in particolare, qualora si tratti di merci pericolose, il Mandante deve fornire le dovute certificazioni previste dalla normativa vigente, inclusa la normativa ADR per il trasporto su strada e la normativa IMDG/IMO per i trasporti via mare (in via esemplificativa e non esaustiva per merci pericolose si intendono le merci classificate come pericolose da IATA, IMO, ICAO, o contemplate nella disciplina ADR/RID quali, tra le varie, sostanze esplosive, infiammabili, ossidanti o tossiche).
- 6.7 Ove venga affidato allo Spedizioniere mandato di eseguire operazioni doganali, il Mandante e il Mittente sono inoltre tenuti a fornire in tempo utile tutte le informazioni, i dati, i codici doganali, la voce e la classificazione doganale della merce e tutti i documenti necessari per dare corso alle operazioni doganali.
- 6.8 Il Mandante e il Mittente autorizzano lo Spedizioniere alla gestione di tutti i dati personali inerenti alla spedizione, eventualmente anche di quei dati che potrebbero avere natura di c.d. dato sensibile, al fine di consentire allo Spedizioniere il disbrigo di tutte le pratiche a carattere amministrativo e/o operativo, che si rendesse necessario adempiere a livello telematico al fine di garantire alla spedizione la migliore assistenza.

7. Accettazione del mandato

- 7.1. Lo Spedizioniere stipula il contratto di trasporto e compie le operazioni accessorie espressamente concordate con il Mandante.
- 7.2. Salvo diverso accordo scritto, lo Spedizioniere non accetta la spedizione o il trasporto relativi a merci:
- i. pericolose o che possono recare pregiudizio a persone, animali, altre merci o cose, così come indicate all'art. 6 delle presenti condizioni Generali;
 - ii. soggette a rapido deterioramento o decomposizione;
 - iii. prive dei documenti;
 - iv. che per loro natura non consentano un normale svolgimento del mandato, ad esempio quando il loro traffico sia soggetto a prescrizioni di controllo (a titolo puramente esemplificativo sostanze stupefacenti, esplosive, infiammabili, corrosive, radioattive o mefitiche);
 - v. di peso e volume eccezionale.
- 7.3. Lo Spedizioniere, qualora dovesse riscontrare un imballo inadeguato e/o non idoneo al trasporto, avrà facoltà a procedere al re-imballo la merce con propri mezzi ed, eventualmente, ad addebitarne il relativo costo.
- 7.4. Le spedizioni di merci aventi un valore superiore a 8.33 Diritti Speciali di Prelievo (DSP – come definiti dal Fondo Monetario Internazionale) per kg. lordo; le spedizioni di denaro, di monete, di documenti, di opere d'arte, di valori, di beni preziosi o simili, si considerano accettate dallo Spedizioniere solo qualora lo Spedizioniere abbia dato espresso e preventivo consenso e siano comunque coperte da assicurazione con esclusione del diritto di rivalsa dell'assicuratore nei confronti dello Spedizioniere.
- 7.5. Qualora le merci indicate agli artt. 5 e 6 delle presenti Condizioni Generali o, comunque, merci che per loro natura non possono essere accettate o possono essere accettate solo a condizioni speciali dalle imprese di trasporto, vengano affidate allo Spedizioniere senza suo previo assenso, o lo Spedizioniere accetti il mandato sulla base di indicazioni errate o inesatte, lo Spedizioniere ha il diritto di recedere dal contratto ovvero, qualora le circostanze lo richiedano, di rifiutare, depositare o comunque disporre delle merci, o anche, in caso di pericolo, di procedere alla loro distruzione, ed il Mandante e/o il Mittente sono tenuti in tal caso a rispondere per tutte le conseguenze dannose che le stesse dovessero cagionare allo Spedizioniere o a terzi e per le spese che possano derivare a vario titolo.
- 7.6. I mandati di spedizione e tutti gli altri obblighi di cui alle presenti Condizioni Generali si intendono assunti dallo Spedizioniere alle condizioni, alle convenzioni, ai regolamenti ed in genere alle norme nazionali ed internazionali applicate dalle imprese di navigazione marittima e/o aerea e/o dai vettori terrestri, ferroviari, fluviali, multimodali e/o di altra natura, aziende ed enti portuali o di deposito o altre imprese, sia italiani che esteri, i cui servizi siano richiesti dallo Spedizioniere in conformità alle presenti Condizioni Generali.
- 8. Esecuzione del mandato**
- 8.1. Lo Spedizioniere è tenuto ad eseguire il mandato di spedizione e qualsiasi altra obbligazione assunta ai sensi delle presenti Condizioni Generali con la diligenza del buon padre di famiglia, nell'interesse del Mandante.
- 8.2. Salvo disposizioni contrarie del Mandante, lo Spedizioniere dispone della libera scelta delle vie e dei mezzi, dei modi di trasporto, degli itinerari, dei dispositivi tecnici e di qualsiasi altro elemento per l'esecuzione del mandato di spedizione. Lo Spedizioniere

non sarà comunque e per nessun caso responsabile nei confronti del Mandante per danni dipendenti dalla scelta delle vie e dei mezzi operata direttamente dal Mandante.

- 8.3 Lo Spedizionario, ricevuto il mandato di spedizione provvede:
- i. con riferimento ai trasporti nazionali di merci su strada, a stipulare con Vettori regolarmente iscritti all'Albo Nazionale degli Autotrasportatori contratti di trasporto in forma scritta ai sensi del D. Lgs. 286/05 (*"Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore"*) e successive modificazioni;
 - ii. con riferimento ai trasporti internazionali di merci su strada, a far emettere dal Vettore incaricato la relativa lettera di vettura (cd. CMR) ove applicabile;
 - iii. con riferimento ai trasporti marittimi, a far emettere dal Vettore la relativa polizza di carico;
 - iv. con riferimento ai trasporti combinati strada/mare, a far emettere dal Vettore la relativa polizza di carico per trasporto multimodale;
 - v. con riferimento ai trasporti aerei, a far emettere dal Vettore la lettera di vettura aerea.
- 8.4 Salvo espresso divieto del Mandante, lo Spedizionario è autorizzato a firmare i documenti di trasporto nonché qualsiasi altro documento necessario od opportuno ai fini del trasporto, anche in nome del Mandante (che potrà, a discrezione dello Spedizionario, essere indicato quale mittente della merce); il conferimento del mandato di spedizione allo Spedizionario da parte del Mandante comporta costituisce lo Spedizionario procuratore del Mandante con il potere di rappresentare il Mandante ai fini di quanto precede.
- 8.5 Nel caso in cui lo Spedizionario assuma obblighi di trasporto in qualità di Spedizionario-vettore, come indicato dall'art. 5 delle presenti Condizioni Generali, per l'esecuzione di un trasporto terrestre avente origine e destino in Italia così come indicato al precedente punto *i*, tali obblighi sono recepiti in apposito contratto scritto a norma del D.Lgs 286/2005 con applicazione delle *"tariffe minime"* previste. Eventuali contratti di subvezione che per tale trasporto siano conferiti a soggetti terzi devono essere stipulati per iscritto ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs 286/2005. Il Mandante esonera lo Spedizionario da qualsiasi responsabilità, anche di natura solidale, nel caso in cui lo Spedizionario, su precise istruzioni del Mandante, abbia concluso contratti di subvezione in forma orale e nel mancato rispetto delle tariffe minime ai sensi del D.Lgs 286/2005. Il Mandante è tenuto a fornire allo Spedizionario istruzioni compatibili con il rispetto delle norme sulla sicurezza nella circolazione stradale, come stabilito dall'art. 7 commi 3, 4 e 6 del D.Lgs 286/05 e successive modifiche, ed in particolare, a titolo esemplificativo, con le norme in materia di sagoma limite, massa limite, limiti di velocità, sistemazione del carico sui veicoli, trasporto di cose su rimorchi, durata della guida. Inoltre il Mandante è tenuto a fornire al vettore incaricato del trasporto la scheda di trasporto così come disciplinata dall'art. 7 bis del D.Lgs. 286/2005 e successive modifiche, secondo le indicazioni che verranno fornite dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.
- 8.6 Lo Spedizionario ha facoltà di effettuare la spedizione della merce raggruppandola con altra (salvo diverso ordine scritto) sempre operando con la massima diligenza.
- 8.7 Nell'ipotesi in cui venga richiesto allo Spedizionario l'espletamento di operazioni doganali di importazione e/o esportazione delle merci, gli unici obblighi a carico dello Spedizionario saranno quelli di:
- i. provvedere per conto del Mandante ad affidare tali operazioni ad un operatore

doganale, la cui nomina si intende autorizzata dal Mandante ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1717 secondo comma c.c.;

- ii. trasmettere all'operatore doganale designato le informazioni ed i documenti ricevuti dal Mandante, il quale sarà l'unico responsabile per l'esattezza, veridicità e completezza dei dati forniti.

8.8 Il Mandante è tenuto a manlevare lo Spedizionario per qualsiasi sanzione, multa o addebito della Agenzia delle Dogane, o da qualsiasi altro organismo o ente italiano o straniero, derivante dall'inesattezza, incompletezza o non veridicità dei dati forniti, anche nell'ipotesi in cui questa venga accertata a posteriori o dipenda da documenti, dati od informazioni forniti allo Spedizionario dal Mandante o da soggetti terzi.

9. Termini di resa e ordini di precedenza

9.1. Lo Spedizionario non garantisce il rispetto di termini di consegna o di ordini di precedenza nell'esecuzione della spedizione anche se detti termini o ordini sono menzionati nei documenti di spedizione, e, pertanto, non può essere in nessun caso tenuto responsabile per ritardi nel prelievo e trasporto o consegna di qualsiasi spedizione, indipendentemente dalla causa di tali ritardi o da richieste del Mandante.

10 Dichiarazione di interesse alla riconsegna e valore della merce

10.1. Lo Spedizionario non è tenuto a manifestare la dichiarazione "d'interesse alla riconsegna" di cui all'art. 22 della Convenzione di Varsavia del 1929 (e/o dell'art. 46 COTIF-CIM) né a dichiarare il valore della merce al vettore (ai sensi degli artt. 26 della Convenzione CMR, 4.5 della Convenzione di Bruxelles, e 423 e 952 cod. nav. e di qualsivoglia altra normativa nazionale o convenzione internazionale), a meno che ciò non gli venga espressamente richiesto per iscritto dal Mandante.

11. Dichiarazioni e garanzie del Mandante e del Mittente

- 11.1. Il Mandante garantisce, per sé e per il Mittente, assumendosene ogni responsabilità:
- i. che la spedizione è stata correttamente e accuratamente descritta in tutti i documenti di trasporto;
 - ii. ove necessario, di aver prontamente segnalato le particolari cautele necessarie per il sollevamento e maneggio di determinati merci/colli;
 - iii. di notificare allo Spedizionario eventuali cambi di nomenclatura della merce o indicazioni contenute nei documenti di trasporto (a titolo esemplificativo, luogo di scaricazione della merce);
 - iv. ove le circostanze lo richiedano, di aver ottemperato alle misure fitosanitarie richieste per la spedizione della merce;
 - v. di aver preso atto delle merci che lo Spedizionario ha dichiarato non accettabili per il trasporto e che le stesse non sono state incluse nella spedizione;
 - vi. che la natura della merce, il numero, la quantità, la qualità, il contenuto dei colli, il peso lordo (comprensivo del peso di imballi e palette e dell'ingombro degli stessi), le dimensioni ed ogni altra indicazione fornita sono veritiere e corrette;
 - vii. che l'imballaggio e l'etichettatura utilizzati, in relazione alla merce contenuta ed alla modalità di trasporto, sono ritenuti idonei;
 - viii. che, ove venga affidato allo Spedizionario mandato di svolgere e curare operazioni doganali, la documentazione che accompagna la merce è autentica, completa e priva di irregolarità e che la merce corrisponde rigorosamente alla

tipologia descritta, è conforme alle normative vigenti, è di libera esportazione/importazione ed è in regola con la marcatura.

12 Responsabilità del Mandante e del Mittente

- 12.1 Il Mandante ed il Mittente rispondono per i propri errori e/o le proprie omissioni, così come per quelli dei loro ausiliari o incaricati, e si impegnano a manlevare e tenere lo Spedizionario indenne da ogni danno, reclamo o spesa di qualsivoglia natura che possa derivare dalla violazione delle garanzie indicate all'art. 11 delle presenti Condizioni Generali.

13. Rinuncia al mandato

- 13.1. In deroga a quanto previsto dall'art. 1727 cod. civ., lo Spedizionario avrà facoltà di rinunciare in qualsiasi momento al mandato anche ove non ricorra una giusta causa.
- 13.2. In caso di rinuncia per giusta causa, allo Spedizionario dovranno essere rimborsate tutte le spese sostenute fino al momento della rinuncia.

14. Revoca del mandato

- 14.1 Il Mandante ha facoltà di revocare il mandato allo Spedizionario solo se lo Spedizionario non abbia ancora concluso alcun contratto di trasporto o non abbia iniziato a compiere alcuna operazione accessoria.
- 14.2. In caso di revoca conforme al paragrafo precedente, allo Spedizionario dovranno comunque essere rimborsate tutte le spese sostenute sino alla revoca, e dovrà essere corrisposto un equo compenso a norma dell'art. 1738 c.c. per l'attività prestata secondo le tariffe depositate presso le C.C.I.A.A. o, in mancanza, secondo i prezzi di mercato.
- 14.3. Un ordine di tenere la merce a disposizione di un terzo non può più essere revocato dal momento in cui lo Spedizionario abbia dato comunicazione al terzo che la merce è a sua disposizione.

15. Responsabilità dello Spedizionario e risarcimento per perdita o avaria delle cose trasportate.

- 15.1 lo Spedizionario assume nei confronti del Mandante solo gli obblighi di cui all'art. 1737 c.c., e risponde secondo i termini e le modalità previsti dal codice civile.
- 15.2. Solo quando sia stato espressamente pattuito tra le parti nei termini indicati all'art. 5 delle presenti Condizioni Generali, lo Spedizionario assume nei confronti del Mandante anche gli obblighi di trasporto di cui all'art. 1741 c.c. in qualità di Spedizionario-vettore e, solo ed esclusivamente in tale caso, risponde dell'esecuzione del trasporto, o della porzione di trasporto ad esso affidata, ed è responsabile della perdita o dell'avaria occorsa alle merci durante la porzione di trasporto eseguita, fatte salve le limitazioni di responsabilità applicabili così come indicato all'art. 18 delle presenti Condizioni Generali e le cause di esonero della responsabilità vettoriale previste dalle normative di volta in volta applicabili al tipo di trasporti organizzati ed eseguiti ed indicate all'art. 19 delle presenti Condizioni Generali.
- 15.3. In caso di perdita totale o parziale o di avaria della merce, il Mandante, o il suo avente causa, è tenuto a sollevare specifiche riserve all'atto di ritiro delle merci e/o, comunque, entro o non oltre il termine di tre giorni dalla riconsegna delle merci. Decorso tale termine, il Mandante o il suo avente causa sarà decaduto dalla possibilità di proporre qualsiasi domanda o azione di risarcimento.
- 15.4. Il Mandante, o il suo avente causa, che pretenda un risarcimento deve provare l'esatta natura, qualità e quantità delle merci consegnate, nonché che il danno si è verificato nel corso del trasporto o nella porzione di esso assunta dallo Spedizionario.

- 15.5. La responsabilità dello Spedizionario, anche come Spedizionario-vettore nei confronti del Mandante, non può essere superiore a quella dei suoi agenti o corrispondenti esteri e ciò in base alle leggi, disposizioni, regolamenti, consuetudini e convenzioni vigenti nel paese dei suddetti agenti o corrispondenti esteri.
- 15.6. Non è ammessa la compensazione tra l'ammontare dei corrispettivi dovuti allo Spedizionario e le eventuali richieste di risarcimento avanzate dal Mandante o qualsiasi altro credito vantato dal Mandante verso lo Spedizionario.

16 Danni indiretti

- 16.1. Ferma l'applicazione dei limiti di responsabilità previsti all'art. 18 delle presenti Condizioni Generali e salvo il dolo o la colpa grave dello Spedizionario-vettore, nel caso di perdita o avaria delle merci lo Spedizionario-vettore risponde solo dei danni materiali e diretti subiti dalle merci.
- 16.2. E' in ogni caso escluso qualsivoglia responsabilità in capo allo Spedizionario per mancato guadagno o danni indiretti o consequenziali (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, perdita di profitto, arresto o ritardo nella produzione o nelle lavorazioni, danni all'immagine). In particolare, per spedizioni di campioni e di beni o merci che il Mandante o il Mittente abbiano espressamente indicato come destinate a fiere, esposizioni, eventi e simili, il risarcimento (se dovuto) è limitato all'importo del nolo eventualmente pattuito.

17 Danni occorsi in tratta ignota

- 17.1. Per l'eventualità che sia impossibile individuare il tratto di trasporto nel quale il danno o la perdita si sono verificati, come anche per l'eventualità che il danno o la perdita si verifichino in fase di stoccaggio e/o di deposito non configurabile come sosta tecnica (incluso pertanto il deposito a titolo gratuito o di cortesia) eseguito dallo Spedizionario avvalendosi di proprie strutture o da suoi ausiliari, o ancora per l'eventualità che il depositario o l'ausiliario nella fase del deposito e/o della movimentazione non possano invocare limiti risarcitori, troverà applicazione il limite massimo di 8.33 Diritti Speciali di Prelievo (DSP) per chilo di merce perduta e danneggiata.

18. Limiti di responsabilità dello Spedizionario

- 18.1. Nei casi in cui lo Spedizionario agisca quale Spedizionario-vettore ai sensi delle presenti Condizioni Generali o comunque sia tenuto a rispondere del trasporto ai sensi di qualsiasi legge applicabile, la responsabilità dello Spedizionario, quando prevista e ad esso imputabile, in relazione a qualsivoglia danno e richiesta di risarcimento nascente dalle operazioni di spedizione e/o trasporto, anche multimodale, affidate, incluse eventuali soste tecniche, non potrà eccedere il limite risarcitorio previsto dalle presenti Condizioni Generali, dalla legge o da qualsiasi convenzione o altra normativa uniforme applicabile a ciascuna singola spedizione o trasporto, inclusa la legge italiana, fermo restando che, in caso di limiti risarcitori tra loro concorrenti, si applica il limite più favorevole allo Spedizionario ed in ogni caso tale limite non sarà mai superiore al limite risarcitorio applicabile ed invocabile dal vettore che effettivamente esegue il trasporto.
- 18.2. Per sosta tecnica si intende la sosta della merce in un'area di stoccaggio, o in un deposito o terminal o in un'altra area di ricovero, per esigenze connesse alla esecuzione o alla prosecuzione del trasporto o, comunque legate alla necessità di custodire la merce nel corso del trasporto o in attesa che si proceda alla consegna al vettore o al destinatario.
- 18.3. Salvo leggi inderogabili o norme applicabili più favorevoli allo Spedizionario, la limitazione della responsabilità per danni dello Spedizionario (nel caso in cui agisca come Spedizionario-vettore o altrimenti risponda anche per il trasporto ai sensi di

qualsiasi legge applicabile) per perdita o avaria della merce trasportata è disciplinata come segue.

Trasporto terrestre nazionale

Ove il trasporto debba essere eseguito nell'ambito del territorio nazionale, la responsabilità dello Spedizioniere, a qualsivoglia titolo, sia essa contrattuale od extracontrattuale, per perdite od avarie alle merci trasportate sarà convenzionalmente limitata alla somma di Euro 1 per ogni kg di peso lordo della merce perduta o avariata.

Trasporto terrestre internazionale

Nell'ipotesi di trasporto di merci su strada in cui il luogo di ricevimento della merce e quello contrattualmente previsto per la riconsegna siano situati in due paesi diversi, di cui almeno uno sia parte della Convenzione di Ginevra del 1956 (CMR), la responsabilità dello Spedizioniere per perdita od avaria alle merci trasportate sarà disciplinata dalla suddetta Convenzione e non potrà eccedere la somma di DSP 8,33 per ogni Kg. di merce perduta od avariata.

Trasporto aereo internazionale

Nell'ipotesi di trasporto aereo internazionale, la responsabilità dello Spedizioniere sarà disciplinata dalla Convenzione di Varsavia del 1929.

La responsabilità dello Spedizioniere, sia essa a titolo contrattuale che extracontrattuale, per perdita od avaria alle merci trasportate non potrà pertanto eccedere la somma di DSP 17 per ogni Kg. di merce perduta od avariata.

Trasporto aereo nazionale

Ove il trasporto aereo debba essere eseguito nell'ambito del territorio nazionale, e comunque, nel caso in cui non trovi applicazione la Convenzione di Varsavia, la responsabilità dello Spedizioniere sarà disciplinata dal Codice della Navigazione e non potrà comunque eccedere la somma di Euro 15 per Kg. di merce caricata.

Trasporto marittimo nazionale

Ove il trasporto marittimo debba essere eseguito nell'ambito del territorio nazionale, la responsabilità dello Spedizioniere sarà disciplinata dal Codice della Navigazione. Il risarcimento dovuto, a qualsivoglia titolo, sia esso contrattuale od extracontrattuale, dallo Spedizioniere per perdite od avarie alle merci trasportate non potrà eccedere la somma di Euro 100 per ciascun collo.

Trasporto marittimo internazionale

Nell'ipotesi di trasporto marittimo internazionale, la responsabilità, sia essa a titolo contrattuale che extracontrattuale, per perdita od avaria alle merci trasportate dello Spedizioniere sarà disciplinata dalla Convenzione di Bruxelles del 1924 e non potrà eccedere la somma di DSP 666,67 per ogni collo od unità perduta o danneggiata ovvero 2 Diritti Speciali di Prelievo per ogni Kg. di merce perduta od avariata.

Trasporto ferroviario nazionale

Ove il trasporto ferroviario sia eseguito nell'ambito del territorio nazionale, la responsabilità della Società sarà disciplinata dalle previsioni del D.p.r. 10 aprile 1961 n. 98 e successive modificazioni. Il risarcimento dovuto dallo Spedizioniere, a qualsivoglia titolo, sia esso contrattuale od extracontrattuale, non potrà eccedere la somma di Euro 7,5 per ogni Kg. di peso netto danneggiato o mancante.

Trasporto ferroviario internazionale

Nell'ipotesi di trasporto ferroviario internazionale, la responsabilità dello Spedizioniere, sia essa a titolo contrattuale che extracontrattuale, per perdita od avaria alle merci trasportate sarà disciplinata dalla Convenzione di Berna del 1980 e non potrà eccedere la somma 17 DSP. per

ogni Kg. di merce perduta od avariata.

Trasporto multimodale o misto

Nell'ipotesi in cui il trasporto sia eseguito utilizzando mezzi di trasporto diversi, la responsabilità dello Spedizioniere, sia essa a titolo contrattuale che extracontrattuale, per perdita od avaria alle merci trasportate sarà disciplinata dalle condizioni della FIATA, Multimodal Transport Bill of Lading, e non potrà eccedere la somma di DSP 666,67 per ogni collo od unità perduta o danneggiata ovvero- in caso di perdita o avaria - € 1.00 per kg trasportato in un trasporto nazionale e € 3.00 per kg trasportato in un trasporto internazionale

Nel caso in cui il Mittente dichiari la natura e il valore della merce prima che questa sia stata presa in consegna dallo Spedizioniere, quest'ultimo abbia espressamente accettato la predetta dichiarazione, la rata del nolo ad valorem sia stata pagata e il valore sia riportato nel documento di trasporto, detto valore rappresenterà il limite di responsabilità dello Spedizioniere.

Nel caso in cui un container, un pallet o un simile mezzo di trasporto siano stati caricati con più di un collo o più di una unità di carico, i colli o le altre unità di carico espressamente dichiarati nel documento di trasporto saranno considerati come singolarmente caricati in tali mezzi di trasporto.

Tranne che per detta esclusione, i mezzi di trasporto saranno considerati come un singolo collo o una singola unità di carico.

Qualora il trasporto multimodale non comprenda tratte marittime o fluviali, la responsabilità dello Spedizioniere non potrà eccedere la somma di 8,33 DSP per Kg di merce perduta o avariata.

Nel caso in cui la perdita o il danneggiamento della merce siano avvenute in una tratta del trasporto multimodale per la quale sia stato stipulato un contratto di trasporto che prevede l'applicazione di Convenzioni o leggi nazionali con diversi limiti di responsabilità, la responsabilità dello Spedizioniere sarà disciplinata dalle condizioni di dette Convenzioni o leggi nazionali.

Le limitazioni sopra riportate si applicheranno a tutti i reclami avanzati contro la Società siano essi di natura contrattuale o extracontrattuale.

19 Esonero della responsabilità dello Spedizioniere

19.1. Lo Spedizioniere non sarà responsabile:

- i. dell'esatta interpretazione delle istruzioni o informazioni trasmesse verbalmente e/o telefonicamente dal Mandante che non siano state confermate per iscritto, nonché per l'osservanza di disposizioni o comunicazioni comunicate ad autisti o ad altri dipendenti del mandatario o di terzi;
- ii. di tutte le conseguenze che potrebbero verificarsi in seguito all'invio da parte del Mandante di documenti o istruzioni o informazioni errati, non chiari, insufficienti, non forniti o forniti tardivamente;
- iii. dei danni derivanti da vizio intrinseco o qualità delle merci che per cause inerenti alla loro natura sono soggette a perdite totali o parziali o ad avaria. A titolo esemplificativo e non esaustivo: per rottura, ruggine, deterioramento interno, essiccazione, calo naturale o azione di parassiti roditori e animali in genere;
- iv. delle perdite, mancanze, avarie e deterioramento causate ai colli ed alle merci da difetto di carico, di stivaggio, insufficiente imballaggio o imballate in imballaggi usati o che si alterano col tempo, per manipolazione o per i prodotti contenuti. Lo Spedizioniere è autorizzato, in questo caso, a ricevere da vettori,

depositari e ricevitori in genere, riserve circa le condizioni dell'imballo delle merci.

- 19.2. La consegna delle merci e carteggi di qualsiasi specie eseguita direttamente a mani di prestatori d'opera dello Spedizioniere avviene a rischio esclusivo del Mandante, se non sia stata precedentemente concordata con lo Spedizioniere o con uno dei suoi dipendenti autorizzati.
- 19.3. Quando il Mandante, anziché impartire allo Spedizioniere precise istruzioni in funzione dell'espletamento del mandato nei termini indicati dalle presenti Condizioni Generali, si limiti ad inviare copia della lettera di credito, lo Spedizioniere opererà in conformità alle condizioni espresse nella lettera di credito, senza per altro assumere responsabilità per l'interpretazione delle stesse.

20. Limiti di responsabilità dello Spedizioniere per inesatta applicazione dei noli e dei dazi

- 20.1. In mancanza di diversi specifici accordi scritti, lo Spedizioniere non assume alcuna responsabilità per le informazioni relative a tassi di nolo, diritti, tasse, spese, tariffe o altra voce di spesa.
- 20.2. Lo Spedizioniere non è responsabile per l'inesatta applicazione di noli e dazi e non risponde delle conseguenze inerenti ad improvvisi aumenti di dazi o ad altre disposizioni dell'autorità competente.

21 Impossibilità di adempimento dello Spedizioniere per cause di forza maggiore

- 21.1. Lo Spedizioniere non è responsabile per perdite, danni, ritardi, errate o mancate consegne causati da forza maggiore o caso fortuito, da cause esimenti previste dalla disciplina uniforme o di legge di cui all'art. 19 delle presenti Condizioni Generali e, comunque, da circostanze al di fuori del proprio ragionevole controllo. Queste comprendono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: guerre, terremoti, inondazioni, insurrezioni o sommosse, incendi, scioperi e serrate, atti di terrorismo, pirateria nonché tutte le cause di forza maggiore e/o gli eventi esonerativi previsti dalle convenzioni internazionali.
- 21.2. In tali casi lo Spedizioniere è autorizzato, ma non obbligato, a recedere dal contratto, anche se l'incarico sia già stato parzialmente eseguito.
- 21.3. Analogamente al Mandante compete, in questi casi, lo stesso diritto, qualora non gli venga garantita la continuità dell'esecuzione dell'ordine.
- 21.3. In caso di recesso dello Spedizioniere o del Mandante, quest'ultimo deve rimborsare allo Spedizioniere tutte le spese di trasporto, magazzinaggio, noleggio, giacenza, sosta, assicurazione, consegna, e qualsiasi altro costo sostenuto per causa di forza maggiore o caso fortuito.

22 Limiti di responsabilità dello Spedizioniere per l'operato di terzi

- 22.1. Lo Spedizioniere non risponde dell'operato delle imprese di trasporto, come pure di altri spedizionieri, depositari, assicuratori, banche, le cui prestazioni ha richiesto nell'adempimento del proprio mandato: esso è responsabile solo per colpa grave o dolo commessi nella loro scelta o nella trasmissione delle istruzioni, e non dell'operato dei singoli prescelti o incaricati.
- 22.2. Mancando la colpa grave o il dolo nella scelta e nella trasmissione delle istruzioni, lo Spedizioniere è tenuto soltanto a salvaguardare i diritti di rivalsa a favore del proprio Mandante, nonché a cedere a quest'ultimo l'azione ad esso spettante in forza dei relativi contratti verso i terzi eventualmente responsabili.

- 23.3. Qualora lo Spedizioniere emetta un documento per il trasporto combinato Fiata Bill of Lading (FBL) riconosciuto dalla Camera di Commercio Internazionale (CCI) lo Spedizioniere assumerà, nei casi ivi previsti, le responsabilità previste dalle condizioni generali riportate sul retro del documento stesso ed il trasporto si intenderà effettuato in base a dette Condizioni Generali.

23 Spedizioni rifiutate o che non possono essere consegnate

- 23.1. Salvo diverse istruzioni scritte, in caso di rifiuto o impossibilità di consegnare le merci per una ragione qualsiasi, lo Spedizioniere, qualora tempestivamente informato della giacenza e legittimato ad intervenire, può adottare le misure necessarie o opportune per la restituzione della merce, agendo per conto del Mandante o del Mittente, sul quale gravano tutti i costi e i rischi di eventuali perdite, danneggiamento o sottrazioni.
- 23.2. Durante la giacenza per qualunque impedimento alla riconsegna, le merci rimangono in deposito a rischio e pericolo del Mandante senza che lo Spedizioniere sia tenuto alla loro assicurazione.
- 23.3. Lo Spedizioniere non assume inoltre responsabilità per confische, vendite all'asta, distruzione o altro che potessero verificarsi alla merce e ciò in base alle leggi vigenti nel Paese ove la merce è giacente.

24 Controstallie e fermi di container

Obbligato al pagamento dei costi di controstallia per il ritardato sbarco merce o svuotamento del container dopo il suo sbarco o fermo dello stesso a destinazione è il Mandante o comunque il Mittente il quale si impegna, senza contestazioni, a risarcire e sollevare lo Spedizioniere da qualunque responsabilità in relazione a qualsiasi richiesta di pagamento da parte di terzi a tale titolo.

25 Ricevute rilasciate dallo Spedizioniere

Le ricevute di merci rilasciate dallo Spedizioniere non implicano alcuna garanzia in ordine alla qualità delle merci, al contenuto dei colli, valore, peso ed imballaggio. Inoltre, tali ricevute non implicano alcun riconoscimento della quantità per merci di massa, vagonate o simili, il cui peso non è usualmente soggetto a controllo.

26 Indirizzo del Mandante o del Mittente

Il Mandante è tenuto a segnalare tempestivamente allo Spedizioniere il proprio indirizzo completo, nonché quello del Mittente, ed ogni eventuale sua variazione. Lo Spedizioniere non risponde delle conseguenze che possano derivare dalla mancata o intempestiva segnalazione dei cambiamenti di indirizzo.

27 Comunicazioni tra Spedizioniere e Mandante

- 27.1. Senza richiesta scritta, espressamente accettata per iscritto, lo Spedizioniere non è tenuto a spedire per posta raccomandata o assicurata comunicazioni, documenti o altro.
- 27.2. Lo Spedizioniere non è tenuto a controllare l'autenticità della firma delle comunicazioni o documenti riguardanti in qualche modo la merce oppure i poteri del firmatario, se non nel caso in cui sia stato diversamente concordato per iscritto con il Mandante.

28. Obblighi del Mandante in relazione a mandati di spedizione per conto di terzi

- 28.1 Le comunicazioni del Mandante secondo cui il mandato di spedizione sia da eseguirsi per conto di un terzo non esonera il Mandante dai suoi obblighi verso lo Spedizioniere, rimanendo il Mandante vincolato da responsabilità solidale con il terzo rispetto alle obbligazioni assunte nei confronti dello Spedizioniere.

29 Fatture consolari

29.1. Le fatture consolari vengono compilate dallo Spedizioniere o dal suo rappresentante nel porto marittimo solo a seguito di espressa richiesta del Mandante, corredata dai necessari documenti ed in base ai dati risultanti dai documenti medesimi.

30 Lettere di garanzia relative allo stato delle merci o degli imballaggi

30.1 Lo Spedizioniere non è tenuto a rilasciare lettere di garanzia onde ottenere che vengano omesse sui documenti di trasporto osservazioni relative allo stato della merce o al suo imballaggio.

30.2 Lo Spedizioniere, nell'interesse del proprio Mandante, potrà, ove ritenuto opportuno, rilasciare tali lettere di garanzia, previa ricezione di una garanzia analoga da parte del Mandante ed, in attesa e/o in mancanza di questa, lo Spedizioniere avrà comunque diritto di ritenzione sulle merci o i documenti relativi, nonché di essere rimborsato di tutte le spese eccezionali che ne potessero derivare.

31 Campionamento della merce e imballaggi

31.1 Il campionamento delle merci affidate allo Spedizioniere viene effettuato senza sua responsabilità, anche quando questa operazione non esige particolari conoscenze tecniche o impianti speciali.

31.2 E' obbligo esclusivo del Mandante effettuare l'imballaggio delle merci con modalità idonee ad evitare qualsiasi danno a tali merci. Inoltre, il Mandante ha l'obbligo di fare in modo che l'imballaggio delle merci avvenga in modo tale che (i) tutte le merci relative allo stesso lotto siano imballate in modo da essere agevolmente riconoscibili come parte del medesimo lotto, (ii) le merci non siano accessibili senza lasciare traccia visibile sull'imballaggio; (iii) siano conformi a tutte le istruzioni che vengano di volta in volta fornite dallo Spedizioniere, dal Vettore, dal destinatario o da qualsiasi terzo ai fini del trasporto.

32 Quotazioni dello Spedizioniere

32.1 Le quotazioni dello Spedizioniere e le pattuizioni relative a prezzi e condizioni si riferiscono solo e sempre a prestazioni specifiche e non includono, salvo diverso accordo, costi supplementari risultanti da operazioni svolte fuori dai normali orari di lavoro.

32.2 Qualora non sia stato diversamente convenuto, le quotazioni dello Spedizioniere si intendono vincolanti esclusivamente per merci di volume, dimensioni, peso e qualità normali, in relazione alla modalità di trasporto prevista. Tutte le offerte sono basate sulle quotazioni di noli ed ai cambi in vigore alla data dell'emissione della stessa. Per quanto riguarda in particolare i noli, essi sono applicabili unicamente per i trasporti che vengono eseguiti da trasportatori e/o spedizionieri, corrieri e corrispondenti designati dalla società. Una ulteriore componente e base dell'offerta è il volume di traffico assicurato dal mandante. Si precisa inoltre che il minimo dello scalare successivo non potrà mai essere inferiore al massimo dello scalare precedente. I prezzi indicati nelle offerte si intendono esclusi di imposte (IVA e simili)

32.3 I prezzi e le condizioni offerte dallo Spedizioniere sono validi solo se accettati dal Mandante per l'esecuzione immediata del relativo mandato, salvo, tuttavia, eventuali variazioni sopravvenute nelle condizioni e tariffe delle imprese, vettori ed enti i cui servizi devono essere utilizzati dallo Spedizioniere nell'interesse del proprio Mandante, nonché nel costo della manodopera o nel corso dei cambi. Lo Spedizioniere non è tenuto a segnalare le sopravvenute variazioni in corso di spedizione. Le maggiori variazioni del road pricing e del costo carburante, dovute a leggi o al mercato, saranno automaticamente recuperate dallo Spedizioniere

32.4 I premi, gli abbuoni, le senserie, le commissioni sui noli e simili ottenuti dallo Spedizionario sulle tariffe dei vettori sono di esclusiva spettanza dello Spedizionario.

33 Anticipi e crediti dello Spedizionario

33.1 L'incarico di svicolare merci in arrivo autorizza, ma non obbliga, lo Spedizionario ad anticipare i noli gravanti sulla merce, rivalse ed assegni del mittente, dazi doganali ed altre spese.

33.2 Qualora, per effetto delle pattuizioni esistenti, lo Spedizionario provveda ad anticipare noli, corrispettivi del trasporto, noleggio dei contenitori, dazi e spese ed altre somme, a qualunque titolo, il Mandante e/o il Mittente sono tenuti al versamento del corrispettivo dovuto per tale anticipo, agli interessi per eventuali ritardi e le eventuali perdite per variazioni nel rapporto di cambio tra valute.

33.3 Lo Spedizionario non può essere ritenuto responsabile dall'avente diritto per spese di sosta o altri danni derivanti dal mancato anticipo di noli e altre spese.

33.4 Qualora le somme e i corrispettivi dovuti allo Spedizionario siano posti a carico del destinatario o di terzi, il Mandante e/o il Mittente restano tenuti all'immediato pagamento degli stessi qualora per qualunque ragione lo spedizionario non riceva il tempestivo e spontaneo pagamento delle somme dovutegli.

33.5 Salvo diversa pattuizione, nessuna somma dovuta allo Spedizionario potrà essere compensata con altre somme reclamate dal Mittente/o Mandante, a qualunque titolo.

34 Norme particolari per spedizioni da e per i porti

34.1 Le operazioni di imbarco e sbarco si eseguono secondo i regolamenti e gli usi locali dei porti e secondo le norme indicate dai vettori in virtù di clausole figuranti in polizza di carico e/o contratto di noleggio.

34.2 Salvo patto contrario, i prezzi convenuti non comprendono le spese supplementari risultanti da imbarchi, trasbordi o sbarchi delle merci durante la notte, sabato, domenica o giorno festivo legale, giorno di pioggia, o in altre circostanze non ordinarie.

34.3 Qualora lo Spedizionario curi l'inoltro e l'instradamento ai porti di imbarco delle merci ad esso affidate per la Spedizione, esso non è responsabile dei ritardi che potessero, per qualsiasi causa, verificarsi e, conseguentemente, di mancati imbarchi, soste, guardianaggi e *detention charges*, scarico a terra, danni o noli "vuoto per pieno" richiesti dalle Compagnie di navigazione e/o dai loro Agenti ecc.

35 Mancato svincolo delle merci a domicilio del destinatario

35.1 Il mandato e la responsabilità dello Spedizionario si esauriscono, per le merci da consegnare al domicilio del destinatario, con la presentazione delle merci sul veicolo davanti al domicilio del destinatario o davanti a un luogo di scarico che il destinatario avrà indicato per iscritto al momento del conferimento del mandato.

35.2 Il destinatario si dovrà occupare senza ritardo dello scarico a sue spese, rischio e pericolo.

35.3 Qualora il destinatario ritardi o rifiuti l'accettazione di merce recapitatagli a domicilio, lo Spedizionario ha diritto di gravare sulle merci le maggiori spese per sosta automezzo, per ritorno della merce a magazzino, per il magazzinaggio e la successiva riconsegna a domicilio.

36 Obblighi del Mandante sulle spese a carico della spedizione

36.1 Il Mandante è tenuto, salvo diverso accordo scritto, ad anticipare allo Spedizionario i mezzi necessari per l'esecuzione del mandato e per l'adempimento delle obbligazioni che, a tal fine, lo Spedizionario ha assunto e/o dovrà assumere a proprio nome e per conto del Mandante .

- 36.2 Nel caso in cui lo Spedizionario anticipi i fondi necessari ovvero le somme richieste non gli pervengano tempestivamente, a quest'ultimo saranno dovute, oltre alle normali competenze, alla commissione per anticipo fondi e agli interessi in misura pari al 5% o all'interesse dovuto per legge se maggiore, anche le eventuali perdite sui cambi.
- 36.3 L'aver lo Spedizionario accettato di gravare sulle merci le sue spese e crediti a qualunque titolo o l'aver il Mandante ordinato allo Spedizionario di addebitare determinate spese al destinatario o terzi, non esonera il Mandante dall'obbligo del relativo pagamento, qualora, per mancato svincolo della merce da parte del destinatario o per altra ragione, lo Spedizionario non possa realizzare il suo credito.
- 36.4 Il Mandante è tenuto a rimborsare, a semplice richiesta dello Spedizionario, eventuali differenze a debito per noli, dazi e altre spese riscosse in meno o riguardanti rilievi a debito emessi da amministrazioni statali, vettori, ecc. entro i termini di prescrizione stabiliti per ognuno di essi.

37 Corrispettivi

- 37.1 Lo Spedizionario potrà chiedere corrispettivi calcolati su base forfetaria ai sensi dell'art. 1740 c.c. agendo in tal caso quale Spedizionario e non quale Spedizionario-vettore.
- 37.2 In ogni caso, le fatture dello Spedizionario saranno emesse a completamento di ogni singola spedizione e/o servizio. Il pagamento dovrà intendersi con rimessa diretta data fattura a meno che non vengano concordati termini diversi. In mancanza di contestazione scritta della fattura da parte del Mandante entro 8 giorni dal suo ricevimento, il Mandante decadrà da qualsiasi eccezione e tale fattura si intenderà definitivamente accettata e qualsiasi importo in essa indicato si intenderà definitivamente dovuto ed espressamente riconosciuto dal Mandante, con conseguente diritto dello Spedizionario di agire per il suo recupero e di ottenere a tal fine provvedimenti di ingiunzione provvisoriamente esecutivi anche ai sensi dell'art. 642 c.p.c..
- 37.3 In caso di ritardato pagamento dei suddetti corrispettivi, senza necessità di messa in mora, si fa luogo all'applicazione di interessi nella misura indicata dal D.Lgs. 231/2002, senza che ciò influisca sulla esigibilità del credito.
- 37.4 Al mancato pagamento di qualsiasi -ed anche una sola- fattura alla sua scadenza conseguirà l'automatica decadenza del Mandante dal beneficio del termine rispetto a tutte le fatture emesse dallo Spedizionario anche se non ancora scadute, con conseguente diritto dello Spedizionario ad esigere immediatamente tutti i corrispettivi fatturati nonché a fatturare tutti i corrispettivi già maturati, oltre alla facoltà da parte dello Spedizionario di esercitare il diritto di ritenzione così come indicato e definito dall'art. 38 delle presenti Condizioni Generali.
- 37.5 Con riferimento all'organizzazione di trasporti stradali nazionali, qualora il vettore dovesse addebitare allo Spedizionario gli adeguamenti del costo del gasolio nei termini e con le modalità previste dall'art. 83 bis della L. 133/08, il Mandante sarà tenuto a corrispondere allo Spedizionario detti adeguamenti oltre agli addizionali del nolo come Bunker Adjustment Factor (BAF).

38 Privilegio e diritto di ritenzione

- 38.1 Lo Spedizionario ha, nei confronti del Mandante, del Mittente e di ogni altro soggetto avente diritto alle merci, il diritto di privilegio e di ritenzione, anche ai sensi dell'art. 2756 e dell'art. 2761 c.c., su tutte le merci ogni altro bene detenuti dallo Spedizionario o che comunque si trovino presso lo Spedizionario fino al soddisfacimento di tutti i suoi crediti scaduti o in scadenza (ivi inclusi i crediti per spedizioni di merci già consegnate

al destinatario o proprietarie), e può vantare tale diritto anche nei confronti del destinatario e/o proprietario delle merci.

39 Obblighi del Mandante sulle intimazioni di pagamento fatte dallo Spedizioniere in conseguenza delle merci detenute

39.1 Il Mandante e/o il Mittente sono tenuti a tenere indenne integralmente lo Spedizioniere da richieste di pagamento per noli, dazi, imposte, contribuzioni per avaria, multe o altre somme che gli vengono richiesti in qualità di disponente o detentore di merci per conto terzi.

39.2 In mancanza, lo Spedizioniere è autorizzato a prendere le misure a sua garanzia e procedere, occorrendo, alla alienazione o anche alla distribuzione della merce a norma delle leggi vigenti nel Paese ove si trova la merce o delle Convenzioni Internazionali applicabili.

39.3 Il Mandante è tenuto ad informare tempestivamente lo Spedizioniere di tutti gli obblighi di ordine giuridico, doganale e altro che gli derivano dalla detenzione della merce, e di tutte le conseguenze dell'omissione risponde nei confronti dello Spedizioniere.

40 Addebiti e trattenute del Mandante

40.1 Addebiti e trattenute applicate dal Mandante su quanto dallo stesso dovuto allo Spedizioniere non sono ammissibili, salvo che esse si riferiscano a crediti scaduti ed espressamente riconosciuti dallo Spedizioniere e siano state autorizzate per iscritto dallo Spedizioniere.

41 Assicurazione

41.1 Qualora il Mandante intenda assicurare il rischio di danni o perdite alla merce, può dare mandato allo Spedizioniere affinché provveda alla stipulazione di copertura assicurativa per conto di chi spetta, a costo e spese del Mandante. In tal caso, ove richiesto dal Mandante, le spese della predetta copertura verranno specificate nella quotazione dello Spedizioniere.

41.2 In nessun caso lo Spedizioniere potrà essere ritenuto responsabile relativamente alla scelta della compagnia assicuratrice e alla solvibilità di quest'ultima.

41.3 In mancanza di istruzioni espresse da parte del Mandante, l'eventuale copertura, sempre che richiesta, viene stipulata solo per i rischi ordinari, nelle forme usuali dell'assicurazione per conto di chi spetta o per conto altrui o in abbonamento. In nessun caso lo Spedizioniere può essere considerato come assicuratore o coassicuratore.

41.4 In alternativa il Mandante può provvedere ad assicurare direttamente la spedizione e/o il trasporto, restando inteso che, in tale eventualità, la relativa polizza dovrà contenere espressa rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dello Spedizioniere da parte dell'assicuratore.

41.5 Lo Spedizioniere non ha l'obbligo di agire per conseguire l'indennizzo assicurativo, interrompere termini di prescrizione, curare lo svolgimento dell'attività peritale, salvo incarico in tal senso da parte del Mandante a fronte di corrispettivo da pattuirsi *ad hoc*.

41.6 A tutti gli effetti, l'assicurazione sarà da considerarsi operante non appena lo Spedizioniere sia in grado di concluderla. Se lo Spedizioniere ha effettuato l'assicurazione a nome suo ma per conto del Mandante, esso è solo tenuto, su richiesta, a cedere al Mandante i propri diritti nei confronti dell'assicuratore.

41.7 Se l'assicuratore dovesse contestare l'applicabilità della polizza, il Mandante farà ricorso solo contro l'assicuratore e lo Spedizioniere non avrà alcuna responsabilità in proposito.

42. Portata dell'assicurazione: compenso allo Spedizioniere

- 42.1 In caso di danno spetta quale risarcimento al Mandante soltanto quanto lo Spedizionario ha ricevuto dall'assicuratore.
- 42.2 Lo Spedizionario assolve i suoi obblighi cedendo al Mandante, dietro sua richiesta, i diritti verso l'assicuratore e quindi, in caso di perdita o avaria o altro danno previsto dalla polizza, spetta al Mandante agire nei confronti degli assicuratori o terzi responsabili. Il Mandante può dare incarico allo Spedizionario di procedere, per suo conto e rischio, alle pratiche relative alla realizzazione dei diritti.
- 42.3 Per la trattazione delle pratiche relative ai danni ed avaria eseguita dai periti nominati dalle compagnie di assicurazione o dai Vettori, per l'esercizio della rivalsa nei confronti dei terzi responsabili ed altre pratiche del genere, lo Spedizionario ha diritto ad uno speciale compenso oltre a quello che gli deriva normalmente dal mandato di spedizione.

43 Deposito: condizioni

- 43.1 L'eventuale deposito della merce viene effettuato a scelta dallo Spedizionario nei propri locali o in quelli di terzi (privati o pubblici).
- 43.2 Se lo Spedizionario ha immagazzinato la merce in un deposito di terzi, nei rapporti tra lo Spedizionario e il suo Mandante sono valide e applicabili le medesime condizioni vigenti tra lo Spedizionario ed il terzo depositario.
- 43.3 Se lo Spedizionario ha immagazzinato la merce in propri depositi non è tenuto ad adottare speciali misure per la sicurezza e sorveglianza dei depositi e soddisfa ai suoi obblighi se vi abbia dedicato la cura necessaria nel limite delle consuetudini locali.
- 43.4 Lo Spedizionario può concedere in uso esclusivo locali di deposito separati, da adibirsi allo stoccaggio di una determinata merce. Il corrispettivo per la concessione dei locali suddetti è convenuto di volta in volta in relazione alla durata della concessione stessa.
- 43.5 Nel caso in cui le partite di merce vengano dal Mandante affidate allo Spedizionario con l'incarico di depositarle per lunga permanenza a magazzino (tale da intendersi quella superiore a gg. 60), fermo restando quanto sopra stabilito, resta inteso che lo Spedizionario potrà recedere in qualsiasi momento dal contratto di deposito con un preavviso di 15 giorni a mezzo lettera raccomandata all'indirizzo del Mandante. Il recesso potrà avvenire senza preavviso qualora le merci depositate possano recare pregiudizio alle altre merci, a persone o cose. In entrambi i casi, resta inteso che il Mandante dovrà rimborsare allo Spedizionario tutte le spese da quest'ultimo sostenute fino al giorno dell'uscita della merce dai propri magazzini.
- 43.6 Lo Spedizionario avrà facoltà di rifiutare in deposito merce priva della necessaria e/o completa e/o autentica documentazione.
- 43.7 La responsabilità dello Spedizionario, quale depositario, sarà limitata alle sole ipotesi di colpa grave e/o dolo dello stesso, dei suoi dipendenti o preposti.

44 Controlli e manipolazioni della merce depositata

- 44.1 Qualunque verifica, lavorazione, prelievo campioni o manipolazioni di merce da eseguirsi durante la permanenza a magazzino, dovrà essere previamente concordata ed eseguita da incaricati dello Spedizionario o, ove nulla osti, anche dal personale del Mandante, sempre, però con l'assistenza retribuita dello Spedizionario.

45 Durata del deposito

- 45.1 Lo Spedizionario può recedere in qualunque momento dal contratto di deposito con preavviso di 30 giorni a mezzo lettera raccomandata all'ultimo indirizzo comunicatogli dal Mandante.
- 45.2 Il recesso senza preavviso è ammesso nel caso in cui la merce possa arrecare danno ad altre merci.

45.3 Lo Spedizioniere, qualora abbia motivo di dubitare che i suoi diritti non siano coperti dal valore delle merci, è autorizzata a fissare al Mandante un termine entro il quale questi deve provvedere alla copertura delle sue spettanze.

45.4 In difetto, lo Spedizioniere è autorizzato a vendere la merce ed a rivalersi sul ricavato delle proprie spettanze.

46 Ricevuta di deposito – riconsegna della merce

46.1 Ad avvenuto immagazzinamento della merce lo Spedizioniere rilascerà, a richiesta scritta, conferma di ricevimento e rispettivamente d'immagazzinamento.

46.2 La riconsegna della merce verrà effettuata solamente dietro disposizione scritta, firmata dal Mandante o dall'avente diritto, secondo le disposizioni del Mandante.

46.3 Le conferme di ricevimento o di immagazzinamento della merce non hanno valore agli effetti della riconsegna e non costituiscono prova di proprietà delle merci.

47 Impedimenti e limitazioni di trasporti

Lo Spedizioniere non è tenuto a controllare né a richiamare l'attenzione del Mandante sull'esistenza di impedimenti di legge o di autorità riguardanti la spedizione, come limitazioni di importazione, di esportazione, di transito.

48 Massimali da risarcimento di danni

Quando il valore dichiarato della merce risulti superiore al valore commerciale corrente ed in ogni altro caso di discordanza sul valore, viene preso per base, ad ogni effetto, il valore commerciale corrente nel luogo e nell'epoca in cui viene stipulato il contratto di spedizione.

49 Luogo e modalità e accertamento di danni

Lo Spedizioniere non risponde per danni constatati dopo l'avvenuta consegna dei colli in regolari condizioni esterne.

50 Segnalazioni dei danni allo Spedizioniere

50.1. Onde mettere lo Spedizioniere in grado di far valere eventuali diritti verso terzi, ogni danno, anche se riconoscibile esteriormente, deve essere segnalato per iscritto al vettore cui è stato affidato il trasporto dallo Spedizioniere in esecuzione del mandato, accertato nelle forme di legge e portato immediatamente a conoscenza dello Spedizioniere, a pena di decadenza.

50.2. Se allo Spedizioniere perviene una comunicazione di danno quando essa non è più in grado di far valere i suoi diritti nei confronti di terzi, lo Spedizioniere non è responsabile delle conseguenze.

51 Termini prescrizionali

Fermo il disposto dell'art. 2951 c.c. circa il termine di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto di spedizione, lo Spedizioniere ha diritto di ottenere in qualsiasi momento dal proprio Mandante l'equivalente degli importi che, in dipendenza dell'esecuzione degli incarichi affidatigli, essa sia tenuta a corrispondere ad Enti pubblici o privati a favore dei quali valgono dei termini di prescrizione superiori a quello di cui sopra.

52 Decadenza

52.1 Eventuali contestazioni, richieste, pretese e/o rivendicazioni che il Mandante intendesse proporre nei confronti dello Spedizioniere in ordine all'adempimento del contratto e/o alla sua esecuzione anche per quanto attiene a perdite, avarie e/o ritardi, dovranno essere portate a conoscenza dello Spedizioniere a mezzo di lettera raccomandata R.R. entro il termine di 15 giorni dalla data dell'evento, ovvero da quella diversa data in cui la parte reclamante dimostri di esserne giunta a conoscenza.

52.2 Il decorso del predetto termine senza che la comunicazione di cui sopra sia stata inoltrata nelle modalità sopra precisate, comporterà la decadenza da qualsiasi diritto al proposito, anche se esso non fosse ancora prescritto.

53 Non rinuncia

Il mancato esercizio, come pure la rinuncia da parte dello Spedizioniere a far valere uno qualsiasi dei diritti a questa spettanti sulla base delle presenti Condizioni Generali non osteranno all'esercizio successivo di tali diritti o di altri diritti da parte dello Spedizioniere, per la stessa o per una successiva o minacciata violazione.

54 Cessione dei crediti

Lo Spedizioniere ha facoltà di cedere i suoi diritti o crediti nei confronti del Mandante, in tutto o in parte, a terzi.

Al Mandante è fatto divieto di cedere i suoi diritto o crediti nei confronti dello Spedizioniere, in tutto o in parte, a terzi.

55 Legge applicabile, giurisdizione e competenza

Qualsiasi contratto, rapporto, diritto o obbligo derivante o comunque disciplinato dalle presenti Condizioni Generali è regolato dalla legge italiana.

Ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra loro in merito alla interpretazione, validità, esecuzione o risoluzione di contratto, rapporto, diritto o obbligo derivante o comunque disciplinato dalle presenti Condizioni Generali sarà sottoposta in via esclusiva alla giurisdizione italiana e alla competenza del foro di Milano.

TUVIA ITALIA SPA – GRUPPO KERRY LOGISTICS

VIA QUINTILIANO 31 A

20138 MILANO ITALY

P.IVA 08248610159